

Associazione Rive lariane: riflessioni su

LA SPIAGGIA DEL DEMANIO MARITTIMO

* di Antonia Cadenazzi

L'accesso libero e gratuito alla spiaggia in Italia e in Francia

Chi si avvicina alla materia del demanio marittimo o lacuale scopre quasi immediatamente che la giurisprudenza italiana, a volte tanto precisa e dettagliata nella sua terminologia di origine latina da apparire al limite dell'incomprensibile, utilizza, in questo caso, il termine "spiaggia".

Questa parola, tanto semplice e dolce, riconduce tutti alla realtà della materia: mare, sole, nautica, turismo, vacanze, estate.

E, in fondo, proprio di questo si occupa la materia.

Purtroppo l'Italia, negli anni scorsi, aveva trasformato il demanio nell'esempio più vero e concreto della "burocrazia" e tutto ciò si concretizzava in archivi incredibilmente vasti e polverosi, colmi di fascicoli quasi indecifrabili.

Tuttavia, in tutto questo sistema normativo troppo spesso esasperante e incomprensibile, ecco comparire subito il termine "spiaggia" che riporta noi italiani alla quotidianità della vita da mare e dunque del nostro litorale adriatico, ionico, tirrenico e ligure.

E' lecito allora chiedersi se il nostro litorale, la nostra spiaggia, ovvero il demanio marittimo italiano, sia veramente amministrato al meglio perché, oltre alla tutela ambientale, (a volte persino superiore rispetto ad altri paesi europei, nostri confinanti, soprattutto nella qualità "naturale" dell'acqua), possa esserne favorito l'uso generale dei relativi beni, dando spazio a tutte le modalità di sfruttamento.

La domanda ci porta con facilità al nocciolo della questione giuridica.

La risposta va cercata con un po' di calma ma si procede sempre per migliorare e per migliorarsi, anche nel diritto, nella normativa che regola l'uso del demanio marittimo e i conseguenti costi di gestione e di godimento di questo bene naturale dello Stato.

Anziché rileggere la nostra storia giuridica italiana che, come detto, risulta essere piuttosto complessa e complicata in materia, risulta forse più corretto e semplice guardare ai nostri vicini di ombrellone o meglio di spiaggia, appunto, ovvero i francesi.

Si notano subito alcune facili differenze, nonostante la loro costa mediterranea porti un nome molto famoso, "Côte d'Azur", e sia comunque attrezzata con strutture valide, adeguate e a volte eleganti.

La spiaggia francese, ovvero il demanio marittimo francese, sembra riuscire ad essere sempre alla portata di tutti, dando a volte l'impressione di essere anche maggiormente adeguata rispetto alla costa italiana.



Panorama del Bastimento a Torre Sant'Andrea nel Salento

Appare doveroso allora dare un'occhiatina alla legge francese, non solo per curiosità, bensì anche perché la nostra convivenza all'interno dell'Unione Europea ci obbliga se non a conformarci almeno a confrontarci.

Sappiamo bene come il turismo sia una voce molto importante dell'economia italiana, un'industria a tutti gli effetti, quindi il nostro diritto non può esimersi dal cercare se non la perfezione almeno un buon livello giuridico.

Il Code général de la propriété des personnes publiques / 2006 che regola il demanio marittimo francese, prevede che i beni demaniali siano inalienabili e imprescrittibili potendo essere soggetti a concessione a terzi solo secondo i dettami della legge (art. L2111-4 e art. L3111-2).

Guardando il diritto che regola il demanio marittimo in Francia si trova un dettaglio giuridico che forse a noi italiani è un po' sfuggito. Un particolare a noi ben noto ma su cui gli italiani preferiscono sorvolare.

Il codice francese pone l'accento su un principio generale tanto semplice quanto determinante nell'uso della spiaggia: l'accesso alla spiaggia e il loro uso devono essere liberi e gratuiti, come sancito dall'art. L2124-4.



Litorale francese, Côte d'Azur

Questo diritto viene proclamato anche dal Code de l'environnement, dove l'art. L321-9 riporta le disposizioni relative all'accesso libero dei pedoni sulle spiagge.

La normativa francese, in particolare, prevede che l'accesso sia libero salvo che non vi siano giustificati motivi di sicurezza, difesa nazionale o di protezione ambientale che giustificano limitazioni particolari.

L'uso libero e gratuito da parte della collettività costituisce la finalità fondamentale delle spiagge e questo criterio, regolato dal codice francese, viene applicato anche alle concessioni di spiaggia che devono in ogni caso preservare la libera circolazione e l'uso del litorale da parte del pubblico per

un'area di ampiezza significativa lungo tutta la riva del mare. Il Code de l'environnement d'oltralpe si spinge oltre indicando anche quanto vasta dovrebbe essere percentualmente l'area libera sulle spiagge.

Nella realtà naturale delle migliaia di litorale mediterraneo italiano, circa 8.000 chilometri, e quindi di gran lunga superiore alla costa del sud della Francia, spesso le spiagge non hanno un accesso libero e l'organizzazione della spiaggia italiana a volte rende quell'accesso un po' "difficoltoso" perché a pagamento.

E' evidente e risaputo che nei mesi estivi la spiaggia sia parte necessaria e vitale dell'attività turistica italiana, ciononostante, un uso più accorto dello spazio, garantendo quel principio di libertà di accesso gratuito alla riva del mare, così ben evidenziato dal codice francese, non rappresenterebbe un ostacolo all'attività turistica anzi, forse, potrebbe addirittura favorire un incremento.

Il "buon padre di famiglia", per usare il gergo giuridico del Codice Civile italiano, si avvicinerebbe al mare e, conseguentemente, utilizzerebbe il demanio marittimo, senza essere

prevenuto dal timore di "inadempienza contrattuale" a fine settimana se non addirittura a fine giornata, ovvero senza il timore che i costi d'uso di tutte le strutture mobili e fisse, (nel merito banchine, sabbia, lettini, ombrelloni e attrezzature varie), risultino così onerosi per le sue tasche da portarlo a programmare periodi di soggiorno sempre più brevi e limitati.

La certezza di trovare sempre e comunque un accesso libero e gratuito potrebbe rendere al mare la sua immagine di naturale libertà con la sua linea infinita all'orizzonte.



Costiera Amalfitana



Riviera romagnola

Una volta in vacanza poi, come sempre accade, probabilmente il turista arriverebbe ad utilizzare al meglio tutte le strutture a sua disposizione senza limitare in alcun modo gli introiti di chi con quello stesso mare e su quella stessa spiaggia trascorre l'estate intera, lavorando in veste di imprenditore balneare, turistico, nautico.

Naturalmente, come fondamento giuridico dell'accesso libero e gratuito alla spiaggia e al mare, resta l'assenza di concessione da parte dello Stato di alcune parti di aree demaniali che resterebbero non attrezzate.

Pur non entrando nel merito di quanto vasta debba essere l'area di demanio da mantenere libera, anche in virtù del fatto che in Italia la conformazione stessa della costa potrebbe comportare differenze da regione a regione e da spiaggia

a spiaggia, resta comunque evidente che su queste aree lo Stato, in primis, non potrebbe lucrare in alcun modo, riscuotendo canoni dai titolari delle concessioni, bensì dovrebbe provvedere in proprio alla gestione e alla tutela di quella piccola porzione di territorio, solo statale, liberamente messa a disposizione del cittadino. ■

** Dott.ssa Antonia Cadenazzi
Presidente Ass. Rive lariane*

Note al testo - Dettagli degli articoli dei codici:

Article L2111-4 Code général de la propriété des personnes publiques / 2006

Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend :

1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles;

2° Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer;

3° Les lais et relais de la mer: a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. Pour l'application des a et b ci-dessus dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, la date à retenir est celle du 3 janvier 1986;

4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion;

5° Les terrains réservés en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt public d'ordre maritime, balnéaire ou touristique et qui ont été acquis par l'Etat.

Les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés.

Article L2124-4 Code général de la propriété des personnes publiques / 2006

I. - L'accès des piétons aux plages et leur usage libre et gratuit par le public sont régis par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement.

II. - Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique. Elles respectent les principes énoncés à l'article L. 321-9 du même code.

Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de l'espace mentionné au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du même code en tenant compte des caractéristiques des lieux.

Les concessions sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou, après leur avis si elles renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable. Les éventuels sous-traités d'exploitation sont également accordés après publicité et mise en concurrence préalable.

Les concessions de plage et les sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire.

Article L321-9 Code de l'environnement

L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières.

L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines.

Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public.

Les concessions de plage sont accordées dans les conditions fixées à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer.